

D.P. 402/2025

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 17.09.2025

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 29.09.2025

DECRETA

Articolo 1

È emanato il "REGOLAMENTO GENERALE PER LA RICERCA DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

Articolo 2

REGOLAMENTO GENERALE PER LA RICERCA DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento definisce i criteri di ripartizione del Fondo per la Ricerca di Ateneo e di ogni ulteriore risorse economica a favore dei Dipartimenti e delle Strutture assimilate dell'Ateneo per lo svolgimento e per l'incentivazione dell'attività di ricerca.

Art. 2 – Fondo per la Ricerca di Ateneo

2.1 Il Consiglio di Amministrazione, in ciascun esercizio finanziario, mette a disposizione un apposito stanziamento di bilancio a valere sull'esercizio successivo per la realizzazione di progetti di ricerca denominato Fondo per la Ricerca d'Ateneo, al fine di sostenere e incentivare l'attività di ricerca e la sua qualità.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può destinare fondi aggiuntivi al di fuori del Fondo per la Ricerca di Ateneo a beneficio dei Dipartimenti e delle Strutture assimilate per il finanziamento di proposte di iniziative di ricerca strategiche o comunque di rilevante interesse per l'Ateneo.

Art. 3 – Criteri di assegnazione del Fondo per la Ricerca di Ateneo

3.1 Il Consiglio di Amministrazione ripartisce il Fondo per la Ricerca di Ateneo tra i Dipartimenti e le Strutture assimilate sulla base del criterio della eguale distribuzione.

Università LUM

S.S. 100 Km 18 - 70010 Casamassima (Bari)

Rettorato 0806978111 - Segreteria 0806978213 - www.lum.it – info@lum.it



3.2 Il Consiglio di Amministrazione assegna ai Dipartimenti ed alle Strutture assimilate i fondi addizionali, di cui all'Art. 2 comma 2.2, tenendo conto di quanto documentato nel "Catalogo per la Ricerca di Ateneo" e sulla base di un indicatore sintetico di performance della ricerca a livello di Ateneo (es. indicatore IRFD) che tenga conto:

- a) della qualità della ricerca determinata attraverso i risultati ottenuti nell'ultima VQR;
- b) della numerosità dei prodotti di ricerca.

Il peso da attribuire ai suddetti criteri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base:

- a) della strategia complessiva di ricerca di Ateneo definita nel Piano Strategico;
- b) delle esigenze manifestate annualmente dai Dipartimenti e dalle Strutture Assimilate

Art. 4 - Assegnazione delle risorse economiche ai Dipartimenti

4.1 Le risorse economiche del Fondo per la Ricerca di Ateneo ed i fondi addizionali sono assegnate ai Dipartimenti entro il 15 dicembre di ciascun anno a valere sul bilancio dell'esercizio successivo, con disponibilità degli stanziamenti entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 5 - Utilizzazione delle risorse economiche

5.1 Il Fondo di Ricerca di Ateneo ed i fondi addizionali sono utilizzati da ciascun Dipartimento, compatibilmente con la normativa vigente, per il fine di provvedere a sostenere gli oneri economici derivanti dall'attuazione di progetti di ricerca locali, regionali, nazionali o internazionali, approvati dai competenti Organi di Ateneo.

5.2 A valere sulla porzione del Fondo per la Ricerca di Ateneo assegnata a ciascun Dipartimento, e per una quota non superiore al 20%, è possibile utilizzare le risorse economiche per il finanziamento dell'incentivazione alla ricerca a beneficio dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento o alla Struttura assimilata interessata.

Art. 6 - Regolamento per la Ricerca del Dipartimento

6.1 Il Regolamento per la Ricerca del Dipartimento deve prevedere e disciplinare:

- a) la tipologia dei soggetti afferenti al Dipartimento potenzialmente beneficiari delle risorse economiche a valere sul Fondo per la Ricerca di Ateneo e sui fondi addizionali;
- b) Gli organi del Dipartimento preposti alla gestione dei processi di ripartizione e incentivazione dell'attività di ricerca di Dipartimento. Gli organi sono nominati dal Consiglio del Dipartimento o della Struttura assimilata.
- c) La tipologia di fondi di ricerca ai quali i soggetti beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo possono fare riferimento per lo svolgimento di attività di ricerca. È responsabilità del Dipartimento prevedere almeno fondi di ricerca individuale e fondi di ricerca collettiva.
- d) Le modalità di richiesta di accesso ai fondi di ricerca di cui alla precedente lett. c). Le richieste di finanziamento dovranno essere sufficientemente articolate, con le indicazioni relative ai contenuti e alla durata della ricerca, ai costi, ai componenti del gruppo di ricerca e agli obiettivi che si intendono conseguire.
- e) Le modalità di utilizzo dei fondi di ricerca, sulla base delle differenti tipologie di fondi come definite alla precedente lett. c).
- f) I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della ricerca svolta dai beneficiari di cui alla lett. a) del presente articolo.



g) I criteri e le modalità di incentivazione della ricerca con premialità legata ai risultati della ricerca scientifica svolta dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento o alla Struttura assimilata.

6.2 Ciascun Dipartimento deve dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. I Dipartimenti di nuova costituzione devono dotarsi del Regolamento di cui al presente articolo entro sei mesi dalla loro costituzione.

Art. 7 – Rendicontazione delle spese per l'attività di ricerca

7.1 L'attività di rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca all'interno dei Dipartimenti, sulla base di quanto attribuito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è svolta dall'Ufficio Ricerca, Internazionalizzazione e Terza Missione.

7.2 L'approvazione delle spese sostenute e rendicontate per lo svolgimento della ricerca è documentata nei verbali dei Consigli di Dipartimento.

7.3 I prodotti dell'attività della ricerca sono archiviati e rendicontati nel "Catalogo per la Ricerca di Ateneo".

Art. 8 – Diritti e doveri dei beneficiari del Fondo per la Ricerca di Ateneo e dei fondi addizionali

8.1 È diritto dei professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti beneficiare di fondi per la ricerca e di incentivi alla ricerca, così come definiti nel presente Regolamento.

8.2 È dovere dei professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti che beneficiano di fondi di ricerca utilizzare le risorse messe a disposizione dell'Ateneo per finalità strettamente legate alla ricerca, nel rispetto degli obiettivi della ricerca del Dipartimento di appartenenza.

8.3 I professori e i ricercatori che beneficiano delle risorse del Fondo per la Ricerca di Ateneo e dei fondi addizionali sono altresì tenuti a indicare, nei prodotti di ricerca derivanti dalla stessa, la fonte di finanziamento nonché l'esatta nomenclatura del Dipartimento a cui afferiscono.

Art. 09 – Durata del Fondo

9.1 Il Fondo di Ricerca di Ateneo e gli eventuali fondi addizionali hanno valenza annuale. Le risorse finanziarie non utilizzate nell'anno di esercizio finanziario di competenza non possono essere accumulate nel Fondo di Ricerca a valere per gli anni successivi. Le risorse economiche non rendicontate entro il termine dell'esercizio finanziario di competenza sono riassorbite nel Bilancio di Ateneo. Il soggetto assegnatario di risorse economiche a valere sul Fondo di Ricerca di Ateneo o su fondi addizionali che termini il suo rapporto di lavoro con l'Ateneo prima della scadenza naturale delle attività previste dal progetto, dovrà provvedere a rendicontare quanto speso entro la data di cessazione del suo contratto. Le eventuali risorse finanziarie residue non rendicontate saranno riassorbite nel Bilancio di Ateneo.

Art. 10 – Spese ammissibili

10.1 Ai fini della rendicontazione delle spese a valere sul Fondo per la Ricerca di Ateneo o su fondi addizionale sono ritenute ammissibili, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle per la partecipazione a convegni, seminari, incontri, visite di studio, nazionali e internazionali; materiale di consumo; acquisizione di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto; contributi alla pubblicazione di volumi; acquisizione di beni necessari o finalizzati alle attività di ricerca.



10.2 Nel caso in cui il costo del bene/servizio acquistato ecceda la disponibilità delle risorse finanziarie assegnate, è consentita l'integrazione di spesa con mezzi propri da parte dell'assegnatario delle risorse stesse. Non sono in ogni caso ammesse a rimborso le somme eccedenti l'entità delle risorse del Fondo per la Ricerca di Ateneo assegnate.

Art. 11 – Modalità di utilizzazione

11.1 L'utilizzazione del fondo è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile della Ricerca, che valuta preventivamente le richieste e, in caso di rispondenza a quanto indicato nel presente Regolamento, informa il Responsabile Amministrativo per il successivo rimborso a favore del soggetto beneficiario. Si potrà fare richieste per le sole voci di rimborso spese e non anche di anticipo da parte dell'Ateneo. Il docente che intenda effettuare spese a valere sul fondo individuale per la ricerca è tenuto ad acquisire e conservare idonea documentazione d'acquisto dei beni e/o servizi utilizzati (fatture oppure ricevute o scontrini fiscali che riportino in maniera chiara l'oggetto dell'acquisto, la ditta fornitrice, la data e il costo effettivo tasse incluse. Le fatture dovranno essere intestate al docente). Le ricevute di viaggio devono riportare l'itinerario. I biglietti aerei devono essere nominativi. Per l'utilizzo del mezzo proprio, verrà rimborsato l'importo forfettario lordo, compilando l'apposito modulo.

11.2 I rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (effettuati tramite taxi o NCC, escludendo quindi i mezzi pubblici di linea), laddove contrattualmente previsti e preventivamente autorizzati, saranno esenti da contribuzione e tassazione solo se il pagamento delle suddette spese avviene tramite mezzi elettronici tracciabili. Qualora dovessero essere utilizzati mezzi di pagamento non tracciabili (es. contanti), ancorché adeguatamente documentate, tali spese saranno rimborsate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili.

11.3 È necessario al fine dell'erogazione del rimborso, allegare unitamente alle ricevute di pagamento (scontrini, fatture, ecc.), evidenza dell'avvenuta transazione tramite pagamento elettronico (ad esempio, la ricevuta emessa tramite pagamento POS, oppure un estratto del movimento bancario che ne attesti il pagamento).

Art. 12 Organizzazione eventi e viaggi

12.1. I docenti devono provvedere autonomamente all'acquisto di eventuali biglietti aerei o ferroviari necessari per il raggiungimento delle mete di convegni, così come alla prenotazione del proprio alloggio.

12.2 I docenti che intendano organizzare eventi dovranno prenotare e organizzare in autonomia i voli e i pernotti per i relatori partecipanti agli eventi.

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

13.1 Per ogni questione riguardante la materia disciplinata dal presente Regolamento, è competente unicamente il Consiglio di Amministrazione. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente in seguito alla sua approvazione da parte del C.d.A; eventuali modifiche potranno essere apportate solo previa approvazione da parte dello stesso Consiglio.

Casamassima, 05.12.2025

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A
Prof. Emanuele Degennaro

